



**POLICY**  
**FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO**

**Banca Popolare dell'Alto Adige**

Società Cooperativa per Azioni

Sede legale e Direzione generale in Bolzano  
ABI 05856.0  
Codice fiscale, partita IVA e iscrizione al registro delle imprese di Bolzano 00129730214  
[www.bancapopolare.it](http://www.bancapopolare.it)



Documento interno

## POLICY FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO

approvato con delibera Consiglio di Amministrazione del

26 agosto 2011

28 agosto 2015

---

informazioni di redazione

*TITOLO:* Policy Funzione antiriciclaggio

*DOCUMENTO:* BPAA Policy Antiriciclaggio 28.08.2015.doc

*VERSIONE:* 1.1 *DATA:*28.08.2015

*RESPONSABILE:* CPL – Dejaco

---

## **Indice**

1. Introduzione
2. Il quadro normativo
3. Gli assetti organizzativi previsti dalle disposizioni normative
4. Ruolo e compiti degli organi aziendali in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo
5. Ruolo e compiti del Consiglio di Amministrazione in BPAA in quanto organo con funzione di supervisione strategica
6. Ruolo e compiti del Consiglio di Amministrazione in BPAA in quanto organo con funzione di gestione
7. Ruolo e compiti del Collegio Sindacale in BPAA in quanto organo con funzione di controllo
8. Ruolo dell'Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/01
9. L'assetto dei presidi antiriciclaggio in BPAA
10. La Funzione Antiriciclaggio in BPAA – Inquadramento organizzativo, responsabilità e compiti
  - 10.1 Inquadramento organizzativo della funzione e rapporti con altre funzioni aziendali
  - 10.2 Responsabilità della funzione
  - 10.3 Compiti della funzione
11. Le procedure interne e la relativa documentazione
12. Le segnalazioni di operazioni sospette
13. Il sistema dei controlli
14. I controlli di II° livello svolti dalla Funzione e Antiriciclaggio
15. La funzione di Internal Audit
16. La formazione del personale
17. I flussi informativi tra funzioni aziendali e la reportistica verso gli organi aziendali
18. Conclusioni

## 1. Introduzione

Il riciclaggio di denaro proveniente da azioni illegali rappresenta uno dei più gravi fenomeni criminali nel mercato finanziario ed è un settore di specifico interesse per la criminalità organizzata.

Il reinvestimento dei proventi illeciti in attività legali e la presenza di operatori e di organismi economici collusi con la criminalità alterano profondamente i meccanismi di mercato, inficiano l'efficienza e la correttezza dell'attività finanziaria e indeboliscono lo stesso sistema economico.

La globalizzazione dell'attività finanziaria e il rapido sviluppo delle tecnologie dell'informazione aprono nuove opportunità operative e possibilità di crescita dell'economia, ma aumentano nel contempo i rischi connessi con il riciclaggio di capitali illeciti.


Per tali ragioni, ai consueti strumenti repressivi, comuni all'azione di contrasto di ogni altra attività criminosa, si è affiancato un sistema di strumenti a carattere preventivo, prevalentemente collocati a presidio del settore finanziario.

La medesima tipologia di strumenti è stata in seguito estesa anche sul versante del contrasto del finanziamento del terrorismo, che, sebbene in modo speculare rispetto a quanto avvenga per il riciclaggio, si caratterizza per un collegamento con il sistema finanziario.

La solidità, l'integrità e la stabilità degli enti creditizi e finanziari, nonché la fiducia nel sistema finanziario nel suo complesso potrebbero essere gravemente compromesse dalle attività poste in essere dai criminali per mascherare l'origine dei proventi di attività criminose.

Alla complessità e pericolosità di questi fenomeni, Banca Popolare dell'Alto Adige (in seguito BPAA) risponde in modo responsabile, dedicando la massima attenzione alle azioni e agli strumenti di contrasto, nella consapevolezza che la ricerca della redditività e dell'efficienza debba essere coniugata con il presidio continuo ed efficace dell'integrità della struttura aziendale.

BPAA riserva assoluto impegno alle politiche volte a prevenire il coinvolgimento della Banca in fenomeni di riciclaggio del c.d. "denaro sporco" e di finanziamento del terrorismo internazionale che possano danneggiare la reputazione e la stabilità della Banca.



La Banca svolge le proprie attività, attenendosi alle disposizioni normative nazionali e comunitarie, in conformità agli standard etici.

Gli oneri connessi con il rispetto della normativa antiriciclaggio e antiterrorismo, derivanti dall'adozione di adeguati presidi organizzativi, costituiscono per la Banca elementi importanti per l'esercizio dell'impresa e sono valutati alla stregua di investimenti in grado di creare valore in termini di stabilità e di reputazione.


Per questi motivi la Banca si è dotata di apposite disposizioni interne, strutture e procedure, programmi di formazione, attività di monitoraggio e controlli volti a garantire il rispetto della normativa vigente da parte del personale della Banca, degli amministratori, dei sindaci, degli eventuali collaboratori e consulenti.

La presente "Policy" costituisce dunque il documento base dell'intero sistema dei presidi antiriciclaggio in BPAA applicabile all'intera realtà bancaria.

## **2. Il quadro normativo**

Il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo rappresentano fenomeni criminali che, anche in virtù della loro possibile dimensione transnazionale, costituiscono una grave minaccia per l'economia legale e possono determinare effetti destabilizzanti soprattutto per il sistema bancario e finanziario.


Per conseguire la piena efficacia della regolamentazione antiriciclaggio si è reso necessario un significativo processo di armonizzazione internazionale della disciplina di prevenzione, tendente a evitare che, in un mercato sempre più aperto e concorrenziale, chi movimentava fondi di provenienza illecita possa approfittare delle lacune nelle reti di protezione predisposte dai vari Paesi. Permangono peraltro aree geografiche e territori la cui regolamentazione non è ancora in linea con le *best practises* internazionali e nei cui confronti vanno applicati controlli antiriciclaggio più severi, calibrati sul più elevato rischio. In tali casi ci si riferisce comunemente con il termine *Paesi a rischio*. In un'ottica generale si tratta di giurisdizioni che, in ragione del grado di opacità che caratterizza il settore fiscale, quello finanziario, e le strutture proprietarie dei veicoli societari che vi hanno sede, sono state iscritte in una o più liste nere messe a punto da organizzazioni



internazionali e istituzioni sovranazionali. Le attività di tali Paesi a rischio sono suscettibili di produrre effetti indesiderati nelle economie degli altri Paesi e la minaccia al corretto funzionamento dei mercati finanziari posta da tali giurisdizioni è oggetto di crescente preoccupazione a livello internazionale.

In ambito mondiale, un'essenziale azione di sensibilizzazione e di *standard setting* è svolta dal GAFI (Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale) costituito dal vertice del G7 del 1989 e composto dai rappresentanti dei mercati finanziari più importanti. Questo organismo ha predisposto un set di regole riconosciute a livello internazionale (le 40 + 9 Raccomandazioni) contenenti un insieme organico di misure per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo volte ad orientare gli Stati nell'adozione dei conseguenti provvedimenti, tra l'altro, nel settore della prevenzione del riciclaggio nel sistema finanziario e della cooperazione internazionale. Il GAFI ha emanato le 40 Raccomandazioni concernenti la prevenzione e il contrasto del riciclaggio nel 1990, aggiornandole nel 1996, nel 2003 e infine nel 2012. A seguito dell'estensione del proprio mandato al finanziamento del terrorismo internazionale, il Gruppo ha emanato ulteriori 9 Raccomandazioni Speciali in materia, oltre a varie linee guida volte ad assistere gli Stati membri nell'attuazione delle Risoluzioni adottate dalle Nazioni Unite per contrastare i flussi finanziari che sostengono lo sviluppo della proliferazione delle armi di distruzione di massa. Il GAFI, inoltre, nel febbraio 2012, dopo l'emanazione di una versione aggiornata delle 40 Raccomandazioni ha approntato una nuova metodologia per la valutazione dei paesi membri che, pur continuando a dare fondamentale importanza al formale recepimento delle Raccomandazioni negli ordinamenti giuridici nazionali, introduce anche l'esame dell'efficacia dei sistemi nazionali antiriciclaggio, in modo da consentire di individuare i casi in cui, a fronte di una *compliance* solo formale ai principi internazionali, si riscontrino carenze sistemiche di altra natura, ad esempio nei regimi societari, fiscali o finanziari. Da ultimo, proprio a seguito di un'assemblea plenaria dello stesso organismo, tenutasi il 26 giugno 2015, lo stesso GAFI ha espresso preoccupazione in merito alle deficienze nei sistemi di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo di alcuni Paesi, ribadendo le riserve già espresse nei confronti di Corea del Nord, Iran, Algeria e Myanmar.

Sempre in ambito transnazionale, nel maggio 2014 tutti i membri dell'OCSE hanno sottoscritto una dichiarazione comune in base alla quale sarà istituito un sistema automatico di scambio informativo in materia fiscale che consentirà l'accesso ai dati di bilancio e bancari a livello internazionale.




In ambito comunitario, la Direttiva 2005/60/CE (la c.d. Terza Direttiva che ha abrogato le precedenti n. 91/308/CEE e n. 2001/97/CE) ha avuto il compito di allineare la disciplina europea agli standard contenuti nelle Raccomandazioni del GAFI del 2003. La Direttiva è stata recepita nell'ordinamento italiano con i decreti legislativi 22.6.2007 n. 109 (antiterrorismo) e successive modifiche intervenute, e 21.11.2007 n. 231 (antiriciclaggio) e successive modifiche intervenute.

L'intensa attività normativa europea non si è arrestata, ed il 20.05.2015 è stata emanata la Direttiva n. 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio (c.d. Quarta Direttiva antiriciclaggio), relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo che, tra le altre cose, oltre a ribadire la necessità di ottenere informazioni accurate e aggiornate sul titolare effettivo al fine di rintracciare eventuali criminali che potrebbero occultare la propria identità dietro una struttura societaria, ha previsto, a decorrere dalla data di recepimento della direttiva negli ordinamenti interni degli Stati membri, l'istituzione di un registro centrale che raccolga le informazioni sulla titolarità effettiva delle società. Infine, l'art. 67 comma 1 della Direttiva n. 2015/849 ha stabilito che la stessa dovrà essere recepita dagli ordinamenti interni degli Stati membri entro il 26.06.2017.

Con riferimento alla legislazione nazionale, il d.lgs. 109/07 e successive modifiche intervenute contiene misure per prevenire e reprimere il finanziamento del terrorismo e ha conferito maggiore sistematicità agli obblighi che gli intermediari sono tenuti ad assolvere in caso di contatto con soggetti sospettati di coinvolgimento in attività terroristiche.

Il d.lgs. 231/07 e successive modifiche intervenute ha riordinato l'intera normativa di prevenzione del riciclaggio di denaro, attribuendo tra l'altro particolare rilevanza alla collaborazione tra le autorità, anche attraverso l'attribuzione al Comitato di sicurezza finanziaria (CSF), istituito presso il MEF, di un preciso ruolo di analisi e di coordinamento.

Con il Decreto del MEF (Ministero Economia e Finanze) del 18.8.2008, poi aggiornato a febbraio 2013 e infine ad aprile 2015, l'Italia ha pubblicato l'elenco (cd. *White List*) degli Stati extracomunitari che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla normativa europea (v.sopra).



Infine il Csf, in applicazione della nuova Raccomandazione 1 del Financial Action Task Force - Gruppo d'Azione Finanziaria ha condotto nel 2014 la prima analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo con l'obiettivo di identificare, analizzare e valutare le minacce di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, individuando i metodi di svolgimento di tali attività criminali, le vulnerabilità del sistema nazionale di prevenzione, di investigazione e di repressione di tali fenomeni, e quindi i settori maggiormente esposti a tali rischi al fine di elaborare linee di intervento per la mitigazione dei rischi e l'adozione di un approccio basato sul rischio all'attività di contrasto al riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (AML/CFT).

L'obiettivo generale del complesso delle citate disposizioni è la protezione dell'integrità e della stabilità del sistema bancario e finanziario.

Secondo l'approccio tradizionale le norme sono dirette a preservare il sistema dal rischio di essere, anche inconsapevolmente, strumentalizzato per il compimento di attività illecite, chiamando gli operatori a condotte di c.d. collaborazione attiva, vale a dire a segnalare le operazioni che destano sospetto circa la provenienza illecita dei fondi trasferiti.


Rispetto al passato, l'impostazione della regolamentazione realizza un'anticipazione della soglia di tutela: le regole imposte agli operatori a presidio della piena e "adeguata" conoscenza del cliente vengono dettagliate e rafforzate, sino a prevedere che, nell'ipotesi in cui non si verifichi una completa *disclosure* tra le parti, il rapporto non debba essere instaurato o debba essere interrotto.

In particolare, la normativa poggia su un sistema di obblighi in capo agli intermediari ispirati ai seguenti tre istituti fondamentali:

- Adeguata verifica della clientela con la quale si instaurano rapporti o si effettuano operazioni (*customer due diligence*);
- Registrazione dei rapporti e delle operazioni e conservazione dei relativi documenti di supporto;
- Segnalazione delle operazioni sospette.

L'adeguata verifica della clientela impone ai destinatari della disciplina di commisurare il rigore degli obblighi di identificazione dei clienti al rischio di riciclaggio desumibile dalla





natura della controparte, dal tipo di servizio richiesto, dall'area geografica di riferimento (c.d. approccio basato sul rischio). L'elemento rischio deve quindi essere preso in considerazione non solo per l'individuazione e la segnalazione di operazioni sospette, ma anche per l'applicazione di misure differenziate, semplificate o rafforzate, di adeguata verifica della clientela in relazione rispettivamente a ipotesi di rischio minore o maggiore. Si tratta di un più esteso dovere di *customer due diligence*, da espletarsi per mezzo di informazioni su cliente, titolare effettivo del rapporto, natura e scopo della relazione d'affari, comportante un monitoraggio continuo sull'andamento del rapporto.


La possibilità di valutare il livello di rischio, nel rendere più flessibili le condotte e le soluzioni organizzative di volta in volta richieste, comporta maggiore autonomia e responsabilità per i destinatari, chiamati a dotarsi di procedure, strumenti e controlli appropriati, la cui validità ed efficacia sono soggette a verifica da parte delle Autorità di vigilanza.

Gli obblighi di registrazione e le modalità di conservazione dei dati acquisiti in sede di adeguata verifica sono finalizzati, per esplicita indicazione legislativa, a consentire la ricerca e l'utilizzo di tali dati in caso di indagini su casi di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e per le attività di analisi della UIF o delle altre Autorità. La registrazione dei dati va effettuata con tempestività e, comunque, non oltre trenta giorni dal compimento dell'operazione o dall'apertura, variazione o chiusura del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette continua a costituire il fulcro della legislazione antiriciclaggio. Ai sensi dell'art. 41 del decreto, i soggetti destinatari della disciplina sono tenuti ad inoltrare una segnalazione alla UIF *“quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo”*.

Lo sviluppo dei mercati finanziari, le innovazioni tecnologiche e finanziarie e la globalizzazione hanno ampliato il campo d'azione e gli strumenti a disposizione dei soggetti che intendono realizzare fatti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Conseguentemente, gli intermediari devono fronteggiare crescenti rischi legali e reputazionali derivanti dal possibile coinvolgimento in operazioni illecite.

In quest'azione, essi sono supportati e guidati da un numero crescente di provvedimenti e disposizioni emesse delle autorità di Vigilanza (MEF, Banca d'Italia, UIF) riguardanti



aspetti di dettaglio e innovativi nella lotta al riciclaggio, compresi gli aggiornamenti normativi via via emanati.

Tra questi assume particolare rilevanza, anche ai fini del presente documento, il Provvedimento della Banca d'Italia del 10.03.2011 riguardante le "Disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria ai fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del decreto legislativo 21.11.2007, n. 231".

Tra le fonti normative di rango secondario assumono inoltre particolare rilevanza il Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela ed il Provvedimento recante disposizioni attuative per la tenuta dell'Archivio Unico Informatico e per le modalità semplificate di registrazione, entrambi emanati il 3 aprile 2013 ed entrati in vigore il 1° gennaio 2014 .

### **3. Gli assetti organizzativi previsti dalle disposizioni normative**

Il citato provvedimento del 10.3.2011 descrive gli assetti organizzativi a salvaguardia dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e si inserisce nel solco della crescente attenzione alle tematiche organizzative e di controllo interno che caratterizza la regolamentazione di vigilanza, nel presupposto che efficaci assetti organizzativi e di governo costituiscono condizione essenziale per prevenire e mitigare i fattori di rischio aziendali.

In linea con le disposizioni volte a rafforzare la gestione del rischio di non conformità (compliance), la normativa mira ad introdurre presidi specifici per il controllo del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, richiedendo agli intermediari (e pertanto anche a BPAA):

- risorse
- procedure
- funzioni organizzative chiaramente individuate e adeguatamente specializzate.


In concreto, la Banca è tenuta a garantire:

- la responsabilizzazione del personale dipendente (e di eventuali collaboratori esterni)
- la chiara definizione, ai diversi livelli, di ruoli, compiti e responsabilità nonché la predisposizione di procedure tese a garantire l'osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di segnalazione delle operazioni sospette
- la conservazione della documentazione e delle evidenze dei rapporti e delle operazioni
- l'istituzione di un'apposita funzione incaricata di sovrintendere all'impegno di prevenzione e gestione dei rischi in discorso
- un'architettura delle funzioni di controllo che sia coordinata nelle sue componenti, anche attraverso idonei flussi informativi, e che sia al contempo coerente con l'articolazione della struttura, la complessità, la dimensione aziendale, la tipologia dei servizi e prodotti offerti nonché con l'entità del rischio associabile alle caratteristiche della clientela
- un'attività di controllo che abbia come oggetto il rispetto da parte del personale dipendente (e di eventuali collaboratori) delle procedure interne e di tutti gli obblighi normativi, con particolare riguardo alla "collaborazione attiva" e alla continuativa analisi dell'operatività della clientela.

Il contenimento del rischio di riciclaggio assume rilievo anche sotto il profilo del rispetto della regolamentazione prudenziale che impone alle banche di fronteggiare, con un idoneo assetto organizzativo e un'adeguata dotazione patrimoniale, tutti i rischi cui sono esposti.

Nella classificazione dei rischi, quello di riciclaggio viene ricondotto prevalentemente tra quelli di natura legale e reputazionale, ancorché non possano escludersi perdite su crediti o su strumenti finanziari dovute al finanziamento inconsapevole di attività criminose. Il rischio legale è ricompreso nell'ambito dei rischi operativi e come tale concorre alla determinazione del requisito patrimoniale previsto dal cd. "primo pilastro"; il rischio reputazionale viene trattato nell'ambito del cd. "secondo pilastro" e contribuisce, quindi, alla stima del grado di adeguatezza del capitale complessivo della Banca.

Il segno più evidente della convergenza tra la regolamentazione antiriciclaggio e le altre disposizioni di vigilanza è rappresentato dall'adozione, anche nella materia in esame, di un approccio basato sul rischio.



L'adeguatezza dei presidi adottati dalla Banca in materia antiriciclaggio rientra quindi tra le verifiche che la Banca d'Italia è chiamata a svolgere sulle aziende vigilate nell'ambito del "processo di revisione e valutazione prudenziale" (cd. SREP).

Il confronto con le banche si incentra sulla funzionalità dei meccanismi gestionali e organizzativi volti ad assicurare che essi acquisiscano massima consapevolezza dei possibili risvolti di non conformità connessi con l'operatività aziendale.

Il sistema dei controlli interni deve essere in grado di intercettare prontamente carenze procedurali e dei comportamenti, suscettibili di produrre violazioni dei vincoli regolamentari.

#### **4. Ruolo e compiti degli organi aziendali in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo**

Ai fini della mitigazione del rischio di coinvolgimento in fatti di riciclaggio assumono rilievo prioritario il coinvolgimento degli organi societari e il corretto adempimento degli obblighi che su questi ricadono.

In particolare gli organi aziendali, ciascuno secondo le proprie competenze e responsabilità, sono tenuti a:

- definire politiche aziendali coerenti con i principi e le regole antiriciclaggio
- adottare linee di policy idonee a preservare l'integrità aziendale
- porre in atto misure organizzative e operative atte a evitare il rischio di coinvolgimento in episodi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
- svolgere controlli sul rispetto della normativa e sull'adeguato presidio dei rischi.

L'articolazione dei compiti e delle responsabilità degli organi aziendali deve essere chiaramente definita.

La disciplina, nel definire gli assetti organizzativi necessari a prevenire e mitigare i rischi di coinvolgimento in fatti di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, non fa riferimento a organi aziendali nominativamente individuati, ma richiama le funzioni di "supervisione strategica", "gestione" e "controllo" in concreto assegnate agli organi aziendali (o a loro componenti) in coerenza con la normativa civilistica e di vigilanza; a tal proposito opera esplicito rinvio alle disposizioni sulla *Corporate Governance*

emanate dalla Banca d'Italia con Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 e successive modificazioni.

BPAA adotta il metodo di governo tradizionale di amministrazione e controllo, attraverso i seguenti organi aziendali:

- la funzione di supervisione strategica è demandata al Consiglio di Amministrazione
- la funzione di gestione è pure demandata al Consiglio d Amministrazione e della struttura operativa interna con a capo il Direttore Generale
- la funzione di controllo è demandata al Collegio Sindacale

## **5. Ruolo e compiti del Consiglio di Amministrazione in BPAA in quanto organo con funzione di supervisione strategica**

Il Consiglio di Amministrazione di BPAA, in quanto organo con funzione di supervisione strategica, ha il compito di:

- individuare e riesaminare periodicamente gli orientamenti strategici e le politiche di governo dei rischi connessi con il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo; in tale ambito, in aderenza all'approccio basato sul rischio, tali politiche devono risultare adeguate all'entità e alla tipologia dei rischi cui l'attività di BPAA è concretamente esposta
- assicurare nel continuo che i compiti e le responsabilità in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo siano allocate in modo chiaro e appropriato, garantendo che le funzioni operative e quelle di controllo siano distinte e che le funzioni medesime siano fornite di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate
- assicurare che venga approntato un sistema di flussi informativi verso gli organi sociali e al loro interno adeguato, completo e tempestivo, garantendo al contempo la tutela della riservatezza dei soggetti che hanno partecipato alla procedura di segnalazione di operazione sospetta
- delineare un sistema di controlli interni organico e coordinato, funzionale alla pronta rilevazione e alla gestione del rischio di riciclaggio, assicurandone l'efficacia nel tempo

- con cadenza almeno annuale, esaminare la relazione relativa all'attività svolta dal responsabile antiriciclaggio e ai controlli eseguiti dalle funzioni competenti
- assicurare che le carenze e anomalie riscontrate in esito ai controlli di vario livello siano portate tempestivamente a sua conoscenza.

## **6. Ruolo e compiti del Consiglio di Amministrazione in BPAA in quanto organo con funzione di gestione**

Il Consiglio di Amministrazione di BPAA riunisce in se, oltre alla funzione di supervisione strategica, anche quella di gestione, intesa come l'attuazione degli indirizzi deliberati nell'esercizio della funzione di supervisione strategica. Tale funzione di gestione viene esercitata anche con il supporto di alcuni consiglieri con incarichi esecutivi e con la partecipazione della Direzione Generale, posta al vertice della struttura interna alle dipendenze degli organi aziendali.

Il Consiglio di Amministrazione di BPAA, in quanto organo con funzione di gestione, con la partecipazione del Direttore Generale, hanno il compito di:

- nominare - e revocare - il responsabile della funzione antiriciclaggio, sentito il parere del Collegio Sindacale, tenendo conto del requisito di stabilità e di indipendenza di tale carica
- curare la realizzazione e l'aggiornamento delle procedure interne e le responsabilità delle strutture e delle funzioni aziendali al fine di evitare il coinvolgimento inconsapevole in fatti di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; nella predisposizione delle procedure operative si tiene conto delle indicazioni e delle linee guida espresse dalle autorità competenti e dai diversi organismi internazionali nonché dei mutamenti del quadro normativo
- assicurare che le procedure operative e i sistemi informativi consentano la corretta identificazione anagrafica del cliente, l'acquisizione e il costante aggiornamento di tutte le informazioni funzionali all'esame del suo profilo economico-finanziario e all'individuazione delle motivazioni economiche sottostanti ai rapporti instaurati e alle operazioni effettuate

- approntare le procedure per l'assolvimento degli obblighi di conservazione dei documenti e di registrazione delle informazioni nell'archivio unico informatico (AUI)
- in materia di segnalazione di operazioni sospette, definire una procedura in grado di garantire certezza di riferimento, omogeneità nei comportamenti, applicazione generalizzata all'intera struttura; adottare inoltre misure volte ad assicurare la massima riservatezza sull'identità delle persone che hanno partecipato alla procedura di segnalazione di operazione sospetta nonché strumenti, anche informatici, per la rilevazione delle operazioni anomale
- definire le iniziative e le procedure per assicurare il tempestivo assolvimento degli obblighi di comunicazione alle Autorità previsti dalla normativa in materia di riciclaggio e finanziamento al terrorismo
- definire i flussi informativi finalizzati ad assicurare la conoscenza dei fattori di rischio a tutte le strutture aziendali coinvolte e agli organi incaricati di funzioni di controllo ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 231/07 (organi e soggetti investiti di funzioni di controllo)
- approvare i programmi di addestramento e formazione del personale dipendente (e di eventuali collaboratori) sugli obblighi derivanti dalla disciplina in materia di antiriciclaggio e di finanziamento al terrorismo internazionale; tale attività di qualificazione deve rivestire carattere di continuità e di sistematicità e tenere conto dell'evoluzione della normativa e delle procedure predisposte dalla banca
- adottare strumenti idonei a consentire la costante verifica dell'attività svolta dai dipendenti (e da eventuali collaboratori) al fine di rilevare eventuali anomalie che emergano nei comportamenti, nella qualità delle comunicazioni indirizzate ai referenti e alle strutture aziendali nonché nei rapporti che gli stessi dipendenti intrattengono con la clientela
- nei casi di operatività effettuata attraverso canali telefonici o telematici, assicurare l'adozione di specifiche procedure informatiche per il rispetto della normativa antiriciclaggio, con particolare riferimento all'individuazione automatica di operazioni anomale.

## **7. Ruolo e compiti del Collegio Sindacale in BPAA in quanto organo con funzione di controllo**

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della normativa e sulla completezza, funzionalità e adeguatezza dei controlli antiriciclaggio. Nell'esercizio delle proprie attribuzioni, il Collegio Sindacale si avvale delle strutture interne per lo svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari e utilizza flussi informativi provenienti dagli altri organi aziendali, dal responsabile antiriciclaggio e dalle altre funzioni di controllo interno (Internal Audit, Compliance, Risk Management).

In tale ambito, il Collegio Sindacale:


- valuta con particolare attenzione l'idoneità delle procedure in essere per l'adeguata verifica della clientela, la registrazione e la conservazione delle informazioni e per la segnalazione delle operazioni sospette
- stimola l'azione di approfondimento dei motivi delle carenze, anomalie e irregolarità riscontrate e promuove l'adozione delle opportune misure correttive

L'organo di controllo viene sentito in merito alle decisioni concernenti la nomina del responsabile della funzione antiriciclaggio (vedasi in proposito la delibera del Consiglio di Amministrazione del 20.05.2010), nonché alla definizione degli elementi dell'architettura complessiva del sistema di gestione e controllo del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Per quanto concerne i rapporti con le Autorità di vigilanza, l'art. 52, commi 1 e 2/a d.lgs. 231/07 prevede che il Collegio Sindacale informi senza indugio dette Autorità di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire una violazione delle disposizioni attuative del decreto medesimo (in particolare quelle emanate ai sensi dell'art. 7, comma 2, vale a dire le disposizioni riguardanti le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica del cliente, l'organizzazione, la registrazione, le procedure e i controlli interni).

Inoltre, ai sensi dell'art. 52, comma 2/d, il Collegio Sindacale comunica entro 30 giorni alle Autorità di Vigilanza di settore le infrazioni alle disposizioni contenute nell'art. 36 (che riguarda gli obblighi di registrazione) di cui ha notizia.





Nei casi citati, l'informativa può essere effettuata congiuntamente con altri organi o funzioni aziendali (nel caso specifico, l'Organismo di Vigilanza ex d.lgs.231/01 o la stessa funzione antiriciclaggio).

## **8. Ruolo e compiti dell'Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/2001**

L'art. 25-octies del d.lgs.231/2001 configura la responsabilità dell'impresa anche per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo, di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita di cui agli articoli 648 bis e 648 ter del Codice penale, commessi dai soggetti indicati dall'art. 5 del decreto medesimo nell'interesse o a vantaggio dell'impresa medesima.

Al fine di attenuare tale rischio legale, le imprese possono dotarsi di modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di reati della specie.

Per garantire l'efficienza e il buon funzionamento dei modelli, un ruolo cruciale è attribuito all'organismo di vigilanza. Questi, infatti, contribuisce in via preventiva alla definizione del modello, monitora nel continuo il rispetto delle procedure ivi previste e, nel caso in cui un reato sia comunque commesso, ne analizza le cause per individuare le misure più idonee.

BPAA ha adottato il proprio "Modello Organizzativo" con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22.12.2005, con successivi periodici aggiornamenti, il cui ultimo risale al 7 agosto 2015. Punto centrale del Modello è l'istituzione e la descrizione del funzionamento dell'Organismo di Vigilanza 231/01 in BPAA, organo di controllo indipendente e dotato di proprio budget.

In base all'art. 52 del d.lgs. 231/2007 (antiriciclaggio) l'Organismo, al pari del Collegio Sindacale, è tenuto a vigilare sull'osservanza delle norme contenute nello stesso decreto e ad effettuare le prescritte segnalazioni, nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze. Tali segnalazioni possono essere effettuate congiuntamente con il Collegio Sindacale o la stessa funzione antiriciclaggio.

## **9. L'assetto dei presidi antiriciclaggio in BPAA**

BPAA, in linea con le vigenti disposizioni, si è dotata di un assetto organizzativo, di procedure operative e di sistemi informativi che – tenendo conto della natura, della dimensione e della complessità dell'attività svolta, nonché della tipologia e della gamma dei servizi prestati dalla banca – sono ritenuti idonei a garantire l'osservanza delle norme di legge e regolamentari previste in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

A tal fine, BPAA cura con particolare attenzione l'ampio coinvolgimento di tutte le strutture operative e delle funzioni aziendali, con specifico riguardo alle operazioni di acquisizione e conservazione dei dati e delle informazioni, nonché alla tempestiva elaborazione e disponibilità degli stessi. L'articolazione dei compiti e delle responsabilità delle funzioni aziendali di controllo risulta chiaramente definita.

Particolare attenzione è riservata ai controlli di linea che si avvalgono di adeguati presidi e sistemi informativi.

## **10. La Funzione Antiriciclaggio in BPAA – Inquadramento organizzativo, responsabilità e compiti**

### **10.1 Inquadramento organizzativo della funzione e rapporti con altre funzioni aziendali**

BPAA si è da tempo dotata di una funzione specificatamente deputata a prevenire e contrastare la realizzazione di operazioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Tale funzione è organizzata in coerenza con il principio di proporzionalità, nel rispetto comunque di alcuni requisiti cardine.

In effetti essa:

- è indipendente
- riferisce direttamente agli organi di vertice
- ha accesso a tutte le attività della banca nonché a qualsiasi informazione rilevante per lo svolgimento dei propri compiti
- è dotata di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate ai compiti da svolgere, anche attraverso apposito budget attivabile in autonomia

- dispone di personale che attende compiti riconducibili alla funzione antiriciclaggio, adeguato per numero, competenze tecnico-professionali e aggiornamento, anche attraverso l'inserimento in programmi di formazione in continuo
- è coordinata da un responsabile nominato dal Consiglio di Amministrazione.

In particolare, in data 20.5.2010 il Consiglio di Amministrazione di BPAA ha operato una profonda ristrutturazione della funzione antiriciclaggio, deliberando - in ossequio alla necessità di garantire alla funzione i requisiti della "indipendenza e delle risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate ai compiti da svolgere" - di scorporare la funzione antiriciclaggio dall'area legale e di accorparla all'Area Compliance. Tale scelta risulta coerente con l'assetto organizzativo generale di BPAA, con la funzione di Compliance – quale funzione di controllo di 2. livello - strutturata come area non sottoposta ad aree operative della banca e che funzionalmente riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione di BPAA.

Inoltre, risulta soddisfatto il requisito essenziale che l'attività della funzione antiriciclaggio possa essere esplicata in maniera autorevole ed efficace, minimizzando i rischi operativi, legali e reputazionali.

Per quanto riguarda nello specifico i requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità richiesti alla funzione antiriciclaggio, si opera pertanto esplicito rinvio al vigente mandato della Funzione di Compliance deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 7 agosto 2015, i cui capisaldi risultano applicabili in toto anche alla funzione antiriciclaggio che segue le medesime regole.

Preme rilevare in questa sede che la funzione antiriciclaggio ha subito, a far data dal 1° aprile 2015, un ampliamento quali-quantitativo delle risorse ad essa attribuite. Da tale data infatti si sono perfezionate le operazioni di fusione per incorporazione con la banca popolare di Marostica le cui risorse, prima presenti all'interno dell'Area Compliance e Antiriciclaggio della stessa, sono state trasferite, in parte, presso la funzione antiriciclaggio (Area CPL) della Banca incorporante.

In virtù della predetta fusione la funzione antiriciclaggio della Banca Popolare dell'Alto Adige, oltre al responsabile della funzione (vedi il successivo punto 10.2), è mediamente composta da 5,25 FTE direttamente operanti nella funzione, oltre al personale inserito in altre unità organizzative, ed in particolare

- “Servizio Organizzazione/IT (OG)” per la complessiva gestione dei sistemi informatici e per i rapporti con il Centro Elettrocontabile Consortile SEC;
- il servizio “Organizzazione Datamanagement (OGD)” per la predisposizione delle procedure informatiche nell’ottica antiriciclaggio, compresa la tenuta e corretta gestione dell’Archivio Unico Informatico AUI, e generalmente a supporto delle procedure operative della banca;
- il servizio “Organizzazione Processi (OPP)” per la predisposizione dei processi operativi idonei a costituire valido presidio all’azione di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;
- l’ufficio “Back Office Filiali (BOF)” per la gestione e la corretta manutenzione delle anagrafiche clienti;
- l’ufficio “Consulenza Legale (FSB)” per le violazioni in materia di assegni ed i collegamenti con gli accertamenti da parte delle autorità investigative e tributarie
- l’area “Sviluppo Risorse Umane (PRS)” per l’attività di formazione del personale della banca.


Queste funzioni, anche attraverso il diretto coinvolgimento dei rispettivi responsabili, collaborano in maniera particolarmente intensa ed attiva con la funzione antiriciclaggio. Il loro coinvolgimento nei compiti della funzione antiriciclaggio è documentato nei singoli funzionigrammi tempo per tempo in vigore.

I responsabili di tutte le altre funzioni operative di BPAA collaborano invece a vario titolo e con varia intensità, comunque in modo attivo, con la funzione antiriciclaggio, al fine di garantire che i presidi antiriciclaggio da questa indicati vengano recepiti e controllati nei processi operativi che ad essi fanno capo e di cui essi sono responsabili.

In tale maniera viene garantito lo sviluppo di appropriate metodologie di gestione del rischio condivise e coerenti con le strategie e l’operatività di BPAA, anche mediante il disegno di processi conformi alla normativa ed il reciproco ausilio consultivo.

## 10.2 Responsabilità della funzione

La funzione antiriciclaggio deve essere affidata ad apposito responsabile nominato dall’organo con funzione di gestione d’accordo con l’organo di supervisione strategica,



sentito l'organo con funzione di controllo. Per l'assetto di governance in BPAA, tale nomina spetta pertanto al Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale. Il responsabile della funzione, che deve essere in possesso di adeguati requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità, al pari degli altri responsabili delle funzioni aziendali di controllo, esercita i propri compiti trasversalmente su tutta l'operatività svolta dalla banca, sia in termini di verifica della funzionalità di procedure, strutture e sistemi, sia di supporto e consulenza sulle scelte gestionali.

Al fine di garantire i presidi posti a tutela della stabilità e dell'indipendenza del responsabile della funzione, BPAA con delibera del Consiglio di Amministrazione di data 20.05.2010 ha attribuito la responsabilità della funzione antiriciclaggio al responsabile della funzione di Compliance in possesso dei requisiti sopra elencati. In tal modo è stato pertanto soddisfatto il requisito secondo il quale il responsabile della funzione non deve avere responsabilità diretta di aree operative né essere gerarchicamente dipendente da soggetti responsabili di dette aree.

### 10.3 Compiti della funzione

La funzione antiriciclaggio in BPAA ha essenzialmente il compito di verificare nel continuo che le procedure della banca siano coerenti con l'obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme di eteroregolamentazione (leggi e norme regolamentari) e di autoregolamentazione in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

A tale fine, la funzione provvede a:

- identificare le norme applicabili e valutare il loro impatto sui processi e le procedure interne
- collaborare all'individuazione del sistema dei controlli interni e delle procedure finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei rischi in discorso
- verificare l'idoneità del sistema dei controlli interni e delle procedure adottato e proporre le modifiche organizzative e procedurali necessarie o opportune al fine di assicurare un adeguato presidio dei rischi
- prestare consulenza e assistenza agli organi aziendali e all'alta direzione

- effettuare in via preventiva le valutazioni di competenza in caso di offerta di prodotto e servizi nuovi
- verificare l'affidabilità del sistema informativo di alimentazione dell'archivio unico informatico della banca, gestito dal centro consortile SEC
- trasmettere mensilmente all' UIF i dati aggregati concernenti le registrazioni nell'Archivio Unico Informatico
- curare, in raccordo con le altre funzioni aziendali competenti in materia di formazione (Servizio Sviluppo Risorse Umane – PRS), la predisposizione di un adeguato piano di formazione, finalizzato a conseguire un aggiornamento su base continuativa del personale dipendente
- predisporre flussi informativi diretti agli organi aziendali e all'alta direzione
- verificare l'adeguatezza del processo di verifica rafforzata condotto dalle strutture di linea, sottoponendo ad attento controllo tale processo e i relativi esiti
- predisporre per il Consiglio di Amministrazione la documentazione che definisce responsabilità, compiti e modalità operative nella gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, curandone il costante aggiornamento e rendendolo disponibile e facilmente accessibile a tutto il personale dipendente; tale documentazione è analiticamente elencata al successivo punto 11
- porre particolare attenzione all'adeguatezza dei sistemi e delle procedure interne in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione nonché dei sistemi di rilevazione, valutazione e segnalazione delle operazioni sospette, all'efficace rilevazione delle altre situazioni oggetto di obbligo di comunicazione nonché all'appropriata conservazione della documentazione e delle evidenze richieste dalla normativa
- effettuare, anche per il tramite di altre funzioni di controllo e sulla base di appositi accordi di servizio, controlli in loco su base campionaria per verificare l'efficacia e la funzionalità delle stesse e individuare eventuali aree di criticità
- presentare, almeno una volta l'anno, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale una relazione sulle iniziative intraprese, sulle disfunzioni accertate e sulle relative azioni correttive da intraprendere nonché sull'attività formativa del personale
- collaborare, in qualità di presidio aziendale specialistico antiriciclaggio, con le Autorità di cui al Titolo I, Capo II del d.lgs. 231/2007, vale a dire il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), il Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF)

presso lo stesso ministero, l'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) istituita presso la Banca d'Italia.

## **11. Le procedure interne e la relativa documentazione**

I presidi di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo in atto in BPAA sono illustrati in una pluralità di documenti che nell'insieme costituiscono la documentazione ufficiale in materia antiriciclaggio.

La necessità di continuo aggiornamento di tale documentazione, dovuta sia in relazione alle periodiche modifiche normative in materia di antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo, sia al recepimento di misure migliorative nelle procedure e nei processi operativi in banca, viene assolta mediante le proposte elaborate dalla funzione antiriciclaggio da sottoporre per l'approvazione periodica al Consiglio di Amministrazione, e comunque almeno una volta l'anno.

I seguenti documenti di "governo" di BPAA non fanno parte della documentazione antiriciclaggio in senso stretto, ma tuttavia ne costituiscono il fondamento su cui poggia l'assetto strutturale, organizzativo e operativo della banca.

Essi sono:

- lo Statuto di BPAA
- il Progetto di Governo Societario di cui alla delibera CDA 22 marzo 2013;
- il Piano Industriale 2015-2019 di cui alla delibera CDA 18 maggio 2015.

Tali documenti definiscono le politiche aziendali di BPAA, incentrate sul modello di banca regionale retail fortemente radicata sul territorio di operatività nel nord-est del Paese, ed in linea con i principi e le regole antiriciclaggio. Le linee operative adottate sono idonee a preservare l'integrità aziendale e a tenere basso il rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, ottimizzando nel contempo l'affidabilità, la reputazione e la qualità nei rapporti con la clientela.

Fanno invece parte della documentazione antiriciclaggio in senso stretto:

- la Policy Funzione Antiriciclaggio di cui al presente documento, approvato con delibera CDA il 26.08.2011, poi revisionata in data 28.08.2015, costituente il documento base dell'intero sistema dei presidi antiriciclaggio in BPAA;
- il funzionigramma dell'area Compliance, con in particolare il funzionigramma della collegata struttura antiriciclaggio;
- il Regolamento interno segnalazione operazioni sospette di cui alla delibera CDA del 26 agosto 2011, poi aggiornato il 28 agosto 2015;
- la circolare interna n. 727 "La funzione Antiriciclaggio in BPAA"
- la regola di servizio n. 637 "Manuale Antiriciclaggio"
- la regola di servizio n. 618 "Obbligo di adeguata verifica della clientela – Linee guida"
- la regola di servizio n. 452 "Persone Esposte Politicamente (PEP) e sospetti terroristi (TER)
- la circolare interna n. 314 " Aquisizione dati antiriciclaggio – descrizione operativa"
- la circolare interna n. 1071 "Azione di recupero dell'adeguata verifica tramite il questionario Gianos KYC per la clientela acquisita".


L'insieme della citata documentazione, comprendente al suo interno una moltitudine di processi operativi, risulta idonea a fornire alle strutture operative della banca strumenti organici di consultazione e di supporto, utili alla comprensione della materia e per lo svolgimento delle attività dalla stessa contemplate. Essa descrive in maniera adeguata le procedure per la gestione di tutti gli adempimenti previsti (individuazione delle operazioni anomale, rispetto degli obblighi segnalatici, monitoraggio delle operazioni effettuate sotto il profilo della ripetitività e dell'importo, controlli interni, liste persone sospette di terrorismo e politicamente esposte).

## **12. Le segnalazioni di operazioni sospette**

Ai sensi dell'art. 42 comma 4 del d.lgs.231/07, compete al titolare dell'attività, al legale rappresentante dell'impresa ovvero ad un suo delegato:

- valutare le segnalazioni di operazioni sospette pervenute
- trasmettere all'UIF le segnalazioni ritenute fondate.





Il Consiglio di Amministrazione di BPAA, con delibera di data 20.05.2010, ha conferito la delega per la valutazione e la trasmissione delle segnalazioni pervenute al responsabile della funzione antiriciclaggio, in quanto in possesso dei necessari requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità, senza responsabilità dirette in aree operative né gerarchicamente dipendente da soggetti di dette aree.

Tale formalizzazione viene resa pubblica all'interno di BPAA tramite la sopracitata documentazione (in particolare il "Regolamento interno segnalazioni sospette" nonché la circolare interna n. 727 "La funzione Antiriciclaggio in BPAA").

BPAA ha approntato il citato "Regolamento interno segnalazioni operazioni sospette" in considerazione dell'importanza che una corretta procedura di segnalazione di operazioni sospette riveste nell'ambito del presidi antiriciclaggio (al pari di quella di adeguata verifica della clientela e di registrazione di rapporti e operazioni).

Il Regolamento descrive la Procedura interna da seguire per ottemperare alle prescrizioni della normativa antiriciclaggio di cui al d.lgs. 231/2007 in ordine alla segnalazione all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) delle operazioni ritenute sospette.

In particolare, il Regolamento descrive analiticamente:

- l'inquadramento del processo e delle responsabilità per le segnalazioni di operazioni sospette nella struttura organizzativa e nel complesso dei presidi antiriciclaggio di BPAA
- le definizioni relative al concetto di operazione sospetta e la relativa procedura di valutazione sul cliente e l'oggettiva anomalia dell'operazione.
- gli indicatori di anomalia predisposti da Banca d'Italia con provvedimento n. 616 del 24.08.2010
- la gestione del contante quale elemento particolarmente sensibile nell'azione di riciclaggio
- l'insieme degli schemi rappresentativi di comportamento anomali pubblicati periodicamente dall'UIF
- l'ausilio della procedura "Web evaluation" per la valutazione delle operazioni sospette

- la gestione delle operazioni sospette nella dipendenza cui compete l'amministrazione e la gestione concreta dei rapporti con la clientela, compresi i compiti in capo ai singoli collaboratori e al responsabile della dipendenza
- l'iter della segnalazione di operazione sospetta dalla dipendenza al Delegato
- l'esame della segnalazione da parte del delegato
- l'attività istruttoria da parte della funzione antiriciclaggio
- la fase decisionale ad opera del Delegato
- l'eventuale inoltro della segnalazione di operazione sospetta all'UIF
- gli obblighi informativi agli organi aziendali.

Il "Regolamento interno segnalazioni operazioni sospette" è stato approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 22 luglio 2010 con diversi aggiornamenti successivi, l'ultimo in data 28 agosto 2015.

### **13. Il sistema dei controlli**

BPAA, al fine di assicurare l'integrità e l'autonomia aziendale, ha adottato un sistema di controlli interni per la rilevazione e la gestione del rischio di incorrere in comportamenti non conformi agli obblighi previsti dalle disposizioni normative comunitarie e nazionali in materia di antiriciclaggio e di finanziamento al terrorismo.

Il sistema dei controlli interni di BPAA coinvolge, con diversi ruoli, gli organi aziendali (Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale), la Direzione Generale, le funzioni di controllo (Antiriciclaggio, Compliance, Risk Management, Internal Audit), nonché l'organizzazione aziendale.

BPAA adotta il tradizionale sistema di controlli interni articolato su tre livelli:

- i controlli di primo livello o di linea, operanti prevalentemente nelle procedure relative alla diretta operatività con la clientela, affidati sia a comportamenti umani (es. valutazioni soggettive) sia a sistemi informatici (es. vincoli automatici, sistemi di alert, ecc.)
- i controlli di secondo livello, affidate a funzioni di controllo all'uopo istituite; nel caso di BPAA, i principali compiti di controllo sono espletati dalla funzione

antiriciclaggio, che si avvale anche del supporto delle altre funzioni citate al precedente punto 10.1).

- i controlli di terzo livello, espletati dalla funzione di Internal Audit (vedi in particolare il successivo punto 14).

#### **14. I Controlli di II° livello svolti dalla Funzione Antiriciclaggio**

La Funzione Antiriciclaggio, in qualità di presidio specialistico di II° livello svolge direttamente o in accordo con altre unità organizzative, determinate attività di controllo con l'obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme di eteroregolamentazione e di autoregolamentazione in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

A tal fine la Funzione Antiriciclaggio esegue, con periodicità determinata, numerose attività tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

##### 1) giornalmente

- presta consulenza alle filiali o altre unità organizzative in materia di adeguata verifica e segnatamente in materia di individuazione del c.d. titolare effettivo, nonché verifica la corretta compilazione del questionario di adeguata verifica e degli aspetti ad esso correlati;
- demanda all'ufficio Back Office Filiali (BOF) l'esecuzione di una serie di controlli finalizzati a assicurare, in termini di censimento anagrafico, la corretta identificazione della clientela;
- verifica e corregge i movimenti scartati in Archivio unico Informatico provvisorio;
- verifica, in merito alle operazioni rilevate dall'applicativo Web Evaluation, la presenza e la congruità delle valutazioni dei responsabili di filiale / centri di consulenza;

##### 2) mensilmente:

- verifica la correttezza delle registrazioni confluite nell'Archivio Unico Informatico;
- analizza la distribuzione dell'utilizzo del contante reale nelle diverse filiali della banca, producendo apposita reportistica;

- trasmette alla UIF i dati aggregati concernenti le registrazioni nell'Archivio Unico Informatico ed esegue le richieste verifiche in caso di eventuali rilievi;
- 3) bimestralmente:
- verifica l'acquisizione del questionario di adeguata verifica della clientela in capo alla clientela acquisita;
- 4) semestralmente:
- monitora gli errori riguardanti l'identificazione della clientela tramite le evidenze dell'applicativo Diava;
- 5) all'occorrenza:
- sulla base delle evidenze generate dall'applicativo Fastcheck, controlla i dati anagrafici dei clienti in occasione di aperture rapporti o modifiche anagrafiche;
  - provvede, al ricorrere di determinati presupposti, alla variazione del profilo di rischio della clientela;
  - esamina ed evade le richieste pervenute dalle diverse Autorità negli ambiti di propria competenza;
  - approfondisce le segnalazioni di operazioni sospette pervenute dalle Filiali / centri di consulenza e decide, in piena autonomia da parte del Delegato, se inoltrarle alla Uif o procedere alla loro archiviazione;
  - procede alla comunicazione delle irregolarità previste dall'art. 49 del D. lgs. 231/2007 nell'ambito delle proprie competenze.

## 15. La funzione di Internal Audit

In materia di prevenzione e contrasto dell'utilizzo del sistema bancario per finalità di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, la funzione di Internal Audit di BPAA verifica in modo continuativo il grado di adeguatezza dell'assetto organizzativo aziendale e la sua conformità rispetto alla disciplina di riferimento e vigila sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni.

Internal Audit, attraverso controlli sistematici anche di tipo ispettivo, verifica tra l'altro:

- il costante rispetto dell'obbligo di adeguata verifica, sia nella fase di instaurazione del rapporto, che nello svilupparsi nel tempo della relazione;

- l'effettiva acquisizione e l'ordinata conservazione dei dati e documenti prescritti dalla normativa;
- il corretto funzionamento dell'archivio unico informatico;
- l'effettivo grado di coinvolgimento del personale dipendente nonché dei responsabili delle strutture centrali e periferiche, nell'attuazione dell'obbligo della "collaborazione attiva".

Gli interventi, sia a distanza che ispettivi, sono oggetto di pianificazione (inserimento nel Piano Audit annuale) per consentire che tutte le strutture operative periferiche e centrali siano sottoposte a verifica in un congruo arco di tempo e che le iniziative siano più frequenti nei confronti delle strutture maggiormente esposte ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

La funzione di Internal Audit svolge altresì interventi di follow-up al fine di assicurarsi dell'avvenuta adozione degli interventi correttivi delle carenze e irregolarità riscontrate e della loro idoneità a evitare analoghe situazioni nel futuro.

Internal Audit verifica infine periodicamente l'allineamento delle varie procedure contabili settoriali di gestione e quella di alimentazione e gestione dell'archivio unico informatico di BPAA.

La funzione di Internal Audit sottopone a verifica periodica l'adeguatezza e l'efficacia della funzione antiriciclaggio nel suo complesso.

Il responsabile di Internal Audit informa il responsabile Antiriciclaggio delle eventuali inefficienze nella gestione del rischio emerse nel corso delle attività di verifica.

L'azione di Internal Audit in materia di lotta al riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, nella documentazione ufficiale di BPAA, si trova

- sinteticamente riepilogata nel "Mandato di Internal Audit", approvato, da ultimo, con delibera del Consiglio di Amministrazione di BPAA del 27 aprile 2015;
- dettagliatamente descritta nell'allegato denominato "quadro sinottico" del "Manuale Operativo di Internal Audit", approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 20 giugno 2014.

La funzione di Internal Audit riporta agli organi aziendali di BPAA compiute informazioni sull'attività svolta e sui relativi esiti, fermo restando il rispetto del principio di riservatezza in materia di segnalazione di operazioni sospette.

## 16. La formazione del personale

BPAA pone in essere un'attenta opera di addestramento e di formazione del proprio personale sugli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio. Tale opera riveste carattere di continuità e sistematicità nell'ambito di programmi organici che tengono conto dell'evoluzione della normativa e delle procedure.


In effetti, un'efficace applicazione della normativa antiriciclaggio presuppone la piena consapevolezza delle finalità e dei principi che ne sorreggono l'impianto e deve permettere al personale di acquisire piena conoscenza degli obblighi e delle responsabilità aziendali che possono derivare dal mancato adempimento dei medesimi.

BPAA, conformemente alle disposizioni normative, organizza programmi interni di formazione del personale in materia di prevenzione del riciclaggio rivolti a tutto il personale al fine di diffondere all'interno dell'azienda la cultura della conformità al rispetto della normativa sull'antiriciclaggio e di sensibilizzare il personale sulle problematiche connesse.

In un'ottica di approccio basato sul rischio, particolare cura allo sviluppo di una specifica preparazione dei dipendenti viene comunque riservata ai dipendenti che sono a più diretto contatto della clientela, nonché ai responsabili e gli altri collaboratori di quelle funzioni interne che gestiscono processi e procedure particolarmente sensibili in un'ottica antiriciclaggio.

In tale contesto, BPAA pone in essere programmi organici di addestramento e di formazione del personale che tengano conto dell'evoluzione normativa, delle procedure predisposte per adempiere agli obblighi di raccolta delle informazioni funzionali alla identificazione e verifica della clientela, alla registrazione e conservazione, nonché alla rilevazione delle anomalie per la valutazione delle operazioni sospette finalizzate alla eventuale segnalazione.

I programmi formativi sono finalizzati a far comprendere ai dipendenti gli obblighi e le responsabilità di BPAA, la logica complessiva dell'impianto normativo, a riconoscere le attività che potrebbero essere connesse al riciclaggio o al finanziamento al terrorismo, nonché i conseguenti comportamenti da adottare. Essi si suddividono in formazioni in aula giornaliera o pomeridiane, graduate in base al target di dipendenti prescelto,



nonché in piani di e-learning con svolgimento di test finali. Particolarmente utili si rivelano le formazioni pomeridiane per il personale a contatto con la clientela, favorite dal sistema di chiusura pomeridiana degli sportelli una volta al mese con esclusiva finalità formativa.

Nei programmi formativi che BPAA riserva ai nuovi assunti, sono comprese delle unità giornaliere interamente dedicate alla materia dell'antiriciclaggio e del finanziamento al terrorismo.

Si precisa altresì che la valutazione del personale a tutti i livelli, dalla rete commerciale ai servizi interni, dai dipendenti ai loro preposti, tiene conto del rispetto delle normative interne ed esterne in generale, con particolare attenzione al rispetto della specifica normativa antiriciclaggio.

Particolare attenzione viene infine posta alla specifica formazione del personale appartenente alla funzione antiriciclaggio, al fine di permettere loro un continuo aggiornamento in merito all'evoluzione dei rischi di riciclaggio e agli schemi tipici delle operazioni finanziarie criminali.

Ogni componente della funzione antiriciclaggio partecipa regolarmente ogni anno a più giornate formative presso le più qualificate sedi di formazione esterne (Banca d'Italia, ABI, Oasi, Centro Contabile SEC, nonché le altre organizzazioni maggiormente dedicate alla tematica). In quest'ottica appare particolarmente vantaggioso l'autonomo budget di spesa in capo alla funzione di Compliance, nella quale la funzione antiriciclaggio è integrata.

Il responsabile della funzione antiriciclaggio, nell'ambito della prescritta relazione annuale da sottoporre al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, riferisce in maniera dettagliata in ordine all'attività di addestramento e formazione in materia di normativa antiriciclaggio, sia in un'ottica ex post relativamente al periodo oggetto della relazione, sia per quanto riguarda il piano formativo per l'esercizio futuro.

## **17. I flussi informativi tra funzioni aziendali e la reportistica verso gli organi aziendali**

Condizione imprescindibile per l'effettiva realizzazione degli obiettivi di efficienza della gestione e l'efficacia dei controlli è la circolazione di informazioni tra gli organi aziendali e le varie funzioni di controllo interno. BPAA riserva particolare attenzione ad un'ampia e tempestiva informativa tra le varie funzioni, soprattutto tra le funzioni di controllo di secondo e terzo livello, sia tra queste e le funzioni operative, sia infine nei confronti degli organi apicali.


La funzione antiriciclaggio, al fine di svolgere al meglio la propria attività, ha libero accesso a tutta la documentazione e alle strutture coinvolte in attività sensibili ai fini della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, compresi quindi i relativi flussi informativi attinenti detta materia.

Giova in questo contesto l'integrazione della funzione antiriciclaggio nella funzione di Compliance, che in base alla normativa e alla regolamentazione interna dispone delle più ampie facoltà di accesso ai flussi informativi interni e alle relative banche dati.

In questo modo la funzione antiriciclaggio, tramite il proprio responsabile, ha a titolo di esempio e tra le altre libero accesso alle banche dati relative a:

- delibere del Consiglio di Amministrazione
- report, piani e relazioni di Internal Audit
- tutta la documentazione (report, relazioni mensili e annuali, piani) della funzione di Compliance, nella quale la funzione antiriciclaggio è comunque integrata
- relazioni periodiche della funzione di Risk Management
- verbali riunioni e relazioni dell'Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/2001
- verbali del comitato rischi
- verbali Comitato Guida SEC
- legale-contenzioso
- sofferenze
- reclami
- gestione obiettivi
- formazione
- prodotti e condizioni
- circolari interne





In ordine alla reportistica predisposta dal responsabile della funzione antiriciclaggio, si distingue tra la reportistica annuale, consistente nella relazione ordinaria, e quella periodica, di norma trimestrale, su tematiche attuali attinenti alla materia antiriciclaggio.

Nella relazione annuale, il responsabile della funzione antiriciclaggio relaziona, con riferimento alla data di chiusura dell'esercizio e comunque di norma prima o contestualmente alla data prevista per l'approvazione della bozza di bilancio d'esercizio da parte del Consiglio di Amministrazione, sull'attività svolta (e su quella programmata). In particolare, la relazione illustra le iniziative intraprese, le eventuali disfunzioni accertate e le relative azioni correttive da intraprendere, nonché le attività formative del personale (v. a proposito il precedente punto 15).

Più in dettaglio, la relazione si sofferma anche su:

- le modifiche normative più significative intercorse nel periodo e conseguenti interventi di verifica alle procedure e ai processi
- le principali attività svolte nei comparti
  - identificazione della clientela
  - adeguata verifica della clientela
  - registrazioni
  - segnalazioni di operazioni sospette
- il riassunto delle attività di controllo, riportando anche le azioni correttive eventualmente intraprese
- l'aggiornamento sulla struttura e sui supporti informatici utilizzati nonché la valutazione l'adeguatezza dell'organizzazione e di risorse a disposizione
- l'attività di formazione rilasciata nel periodo
- le attività di aggiornamento professionale svolte dal personale della funzione antiriciclaggio
- utilizzo del budget a disposizione della funzione di Compliance in materia di antiriciclaggio.

La relazione annuale della funzione antiriciclaggio è destinata ai seguenti soggetti:

- Consiglio di Amministrazione
- Collegio Sindacale
- Comitato di Direzione
- Comitato Rischi
- Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/01

- Funzioni aziendali di controllo: Risk Management, Internal Audit

La reportistica periodica trimestrale tratta infine temi di attualità, novità normative e regolamentari, disposizioni e richieste specifiche da parte delle Autorità preposte (MEF, Banca d'Italia, UIF), casi particolari o urgenti.

Essa è destinata agli stessi organi e alle stesse funzioni aziendali già destinatari della relazione annuale.

## **18. Conclusioni**

Banca Popolare dell'Alto Adige, consapevole dell'assoluta rilevanza della lotta al riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, e in considerazione dell'importanza che la normativa in questione riveste ai fini di una corretta gestione dell'attività bancaria, adotta una politica aziendale che, costantemente aggiornata, risulta coerente con le regole e i principi dettati dalle disposizioni comunitarie e nazionali.

BPAA, sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia, collabora attivamente con l'UIF (Unità di Informazione Finanziaria) per la tutela della stabilità e dell'integrità del sistema finanziario.